

(N. 1549)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1971

Modifiche della legge 31 ottobre 1967, n. 1092,
sull'istituzione dei posti di applicazioni tecniche maschili

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 luglio 1961, n. 831, che nella sua *ratio* tendeva alla sistemazione in ruolo del personale insegnante non di ruolo in particolari condizioni di servizio, a distanza di anni non ha raggiunto la sua completa attuazione per quanto riguarda l'articolo 22, che prevede l'immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato. Infatti tale categoria di personale, che attualmente è in servizio continuativo da oltre venti anni senza demerito, si trova in una posizione precaria, con pregiudizio della conservazione del posto di insegnamento.

In applicazione della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, il Ministero della pubblica istruzione ha proceduto alla formazione delle graduatorie ad esaurimento per il conferimento dei posti di insegnante tecnico-pratico nelle scuole secondarie di avviamento

professionale a tipo agrario (tab. 15 Avv.) e a tipo industriale (tab. 16 Avv.). Intanto la nuova legge 31 ottobre 1967, n. 1092, anziché provvedere alla nomina in ruolo di tutti gli insegnanti tecnico-pratici inclusi nelle cennate graduatorie 15 e 16 Avv., prevede soltanto la sistemazione di una minima quota di insegnanti tecnico-pratici delle sopresse scuole di avviamento professionale a tipo agrario e a tipo industriale, frustrando il fine precipuo della originaria legge 28 luglio 1961, n. 831.

Il presente disegno di legge prevede una modifica del primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1092.

L'onere finanziario conseguente è di modesta entità.

Per gli obiettivi motivi che sono a base del proposto provvedimento, si confida nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1092, è modificato come segue:

« Gli insegnanti di materie tecniche industriali, agrarie e marinare delle preesistenti scuole di avviamento professionale e gli insegnanti tecnico-pratici inclusi nelle graduatorie 15 e 16 Avv., compilate rispettivamente ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, sono nominati tutti in ruolo, con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1962 ed assegnati, in mancanza di cattedre disponibili, a posti aggiunti da istituire nelle scuole medie aventi almeno due corsi completi ».

Art. 2.

Alla spesa occorrente si provvederà con l'apposito stanziamento di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.